



Provincia
di Rovigo



Protocollo n. I/GE 2018/0029866
del 29/08/2018

Publicato sul sito internet
sua.provincia.rovigo.it

il 29/08/2018

PROCEDURA APERTA

Comune di Rosolina

Appalto di servizi assicurativi 2018 – 2022

C.i.g. 753807369F, ZCD2405C26, Z4B2405D63

Pratica n. 000440

Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo

via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia
telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39) 0425 386230

sito Internet sua.provincia.rovigo.it, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it

Bando di gara

Prima di formulare richieste di chiarimento leggere attentamente e interamente il bando, il disciplinare di gara e le avvertenze di compilazione della modulistica

A. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE; STAZIONE UNICA APPALTANTE

A.1. L'Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Rosolina, ente pubblico territoriale con sede in 45010 Rosolina RO, Italia – viale G. Marconi n. 24, sito internet www.comune.rosolina.ro.it. Essa è un ente pubblico locale territoriale ed eroga servizi generali della Pubblica Amministrazione.

A.2. Agisce da Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 – 45100 Rovigo RO, Italia; telefono (+39) 0425 386111, sito internet sua.provincia.rovigo.it.

B. PROCEDURA E CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE

B.1. Procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (voci di valutazione e punteggi indicati nell'appendice alla modulistica).

B.2. Il corrispettivo è determinato parte a corpo e parte a misura.

B.3. *(non previsto)*

C. REQUISITI GENERALI; POSSESSO DEI REQUISITI

C.1. Possono presentare offerta i soggetti, indicati nel § 3 del disciplinare di gara, in possesso dei requisiti dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 (detto in prosieguo «codice» o «c.c.p.»).

C.2. I concorrenti devono possedere tutti i requisiti di partecipazione, generali e speciali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

D. DESCRIZIONE, LUOGO D'ESECUZIONE E IMPORTI; REQUISITI SPECIALI

D.1. Descrizione sommaria

D.1.1. Coperture assicurative “Tutti i rischi” patrimonio, Incendio/Furto/*Kasko* veicoli dipendenti e amministratori, RC automobilistica.

D.1.2. Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPI): 66515000-3, 66515100-4, 66514110-0, 66516100-1.

D.1.3. *(non previsto)*

D.1.4. Il servizio non comprende attività ad alto rischio d'infiltrazione mafiosa.

D.2. Luogo d'esecuzione

Territorio dell'Amministrazione contraente (codice *Nuts* ITH37).

D.3. Importi netti a base di gara

<i>progressivo</i>	<i>importo in €</i>	<i>descrizione</i>	<i>c.i.g.</i>
A1	70.036,00	lotto 1, “Tutti i rischi” patrimonio	753807369F
A2	6.000,00	lotto 2, Incendio/Furto/ <i>Kasko</i> veicoli dipendenti e amministratori	ZCD2405C26
A3	19.000,00	lotto 3, RC automobilistica	Z4B2405D63
B	0,00	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
C	95.036,00	totale (A1 + A2 + A3 + B)	

D.4. Requisiti speciali di partecipazione

D.4.1. Requisiti d'idoneità

D.4.1.1. Iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerente coll'oggetto della gara.

D.4.1.2. Autorizzazione, in base alla normativa vigente, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami dei lotti da affidare.

D.4.1.3. *(non previsto)*

D.4.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

(non previsto)

D.4.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

(non previsto)

E. DURATA E PENALI; OPZIONI E RINNOVI

E.1. Durata dell'appalto

L'appalto inizia alle 24:00 del 31 ottobre 2018 e termina alle 24:00 del 31 ottobre 2022.

E.1.2. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di avviare il servizio sotto le riserve di legge nelle more della stipulazione del contratto (articolo 32, commi 8 e 13 del codice).

E.2. Penali

Le penali sono disciplinate dagli articoli 2.17 (lotto 1), 15 (lotto 2) e 21 (lotto 3) dei capitolati prestazionali.

E.3. Opzioni e rinnovi

E.3.1. *(non previsto)*

E.3.2. *(non previsto)*

E.3.3. *(non previsto)*

E.3.4. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di prolungare la durata del contratto pel tempo necessario all'individuazione del nuovo contraente, sino a un massimo di 6 mesi; in tal caso l'aggiudicatario dovrà proseguire l'erogazione del servizio agli stessi prezzi e condizioni.

E.3.5. Tenuto conto delle facoltà suindicate, il valore massimo netto stimato dell'appalto è di € 106.915,50.

F. PAGAMENTI; FONTI DI FINANZIAMENTO

F.1. L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

F.2. I pagamenti sono regolati dagli articoli 4 (lotto 1), 4 (lotto 2) e 6 (lotto 3) dei capitolati prestazionali.

F.3. L'Amministrazione contraente paga direttamente i subappaltatori se ricorre almeno una delle condizioni previste nell'articolo 105, comma 13 del codice.

G. GARANZIE E ASSICURAZIONI

G.1. Per tutti

a) Garanzia provvisoria, a seconda dei lotti per cui si partecipa, di:

1) € 1.400,72 (lotto 1);

2) € 120,00 (lotto 2);

3) € 380,00 (lotto 3);

4) € 1.520,72 (lotti 1 + 2);

5) € 1.780,78 (lotti 1 + 3);

6) € 500,00 (lotti 2 + 3);

7) € 1.900,72 (tutti i lotti).

b) *(non previsto)*

G.2. Per l'aggiudicatario

a) Garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo totale netto di contratto.

b) *(non previsto)*

H. VARIANTI

Ammesse entro i limiti dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

I. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

All'indirizzo del § A.2 entro le ore 12:00 del 18° giorno dalla pubblicazione del bando — o suo estratto — sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale 5^a. Se tale giorno è sabato o festivo, il termine scade nel primo giorno feriale successivo.

L. SVOLGIMENTO DELLA GARA

L.1. Presso l'indirizzo del § A.2 alle ore 09:00 del secondo giorno feriale dopo quello di scadenza del termine indi-

1 Il termine di presentazione si computa escludendo il giorno della pubblicazione (*dies a quo*) e includendo l'ultimo del periodo indicato (*dies ad quem*), a norma degli articoli 2963 c.c. e 155 c.p.c. Per esempio, se la scadenza è fissata alle ore 12:00 del 20° giorno dalla pubblicazione e questa è fatta il 25 maggio, il termine spirerà alle 12:00 del 14 giugno.

cato nel § I.

L.2. Eventuali spostamenti della data/ora del paragrafo precedente, la convocazione di sedute pubbliche supplementari e le rettifiche al bando e/o al disciplinare saranno comunicati soltanto con avviso sul sito della S.U.A. (all'indirizzo internet sua.provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara), che i concorrenti sono quindi invitati a consultare costantemente.

M. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Dr. Arianna DONÀ, Capo Settore I dell'Amministrazione contraente.

N. RINVIO AL DISCIPLINARE DI GARA

Il bando è integrato da un disciplinare di gara — cui si rinvia — contenente le condizioni di partecipazione, le modalità di confezione e presentazione delle offerte, di svolgimento della gara ecc.

per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Dirigente

(firmato)

– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: 1) disciplinare di gara;
2) modulistica.

/ss

Disciplinare di gara

Prima di formulare richieste di chiarimento leggere attentamente e interamente il bando, il disciplinare di gara e le avvertenze di compilazione della modulistica

1. PUNTI DI CONTATTO

Uffici di riferimento per la gara sono:

- a) l'Ufficio Segreteria del Settore I dell'Amministrazione contraente (telefono 0426 340193, telefax 0426 664285, posta elettronica arianna.dona@comune.rosolina.ro.it);
- b) la S.U.A. dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo (telefono 0425 386561, telefax 0425 386230, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it).

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Accesso ai documenti di gara

2.1.1. La documentazione di gara comprende:

- a) progetto del servizio, composto da:
 - 1) relazione tecnica;
 - 2) capitolati prestazionali;
 - 3) elenco immobili comunali;
 - 4) elenco automezzi comunali;
 - 5) situazione sinistri;
 - 6) statistiche sinistri;
- b) bando di gara;
- c) disciplinare di gara.

2.1.2. La documentazione è disponibile all'indirizzo internet sua.provincia.rovigo.it/sua_bandi_di_gara.php.

2.2. Chiarimenti

2.2.1. È possibile chiedere chiarimenti alla S.U.A. solo presentando quesiti per posta elettronica semplice e sino a 6 giorni lavorativi² prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non si risponderà ai quesiti pervenuti in ritardo.

2.2.2. Le richieste devono essere redatte in italiano; le risposte a quelle presentate in tempo utile verranno date al più tardi entro il 4° giorno precedente la scadenza del termine suddetto e pubblicate, in forma anonima, sul sito della S.U.A. (sempre all'indirizzo internet sua.provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara).

2.2.3. Non si risponderà a quesiti enunciati e/o anticipati per telefono sino a che non sia pervenuta la richiesta scritta; i concorrenti sono pertanto pregati di astenersi dal telefonare per formulare quesiti.

2.3. Comunicazioni

2.3.1. Tutte le comunicazioni e gli scambi d'informazioni tra la S.U.A. e i concorrenti sono validi ed efficaci se fatti, indifferentemente:

- a) per posta ordinaria, alla sede legale dichiarata e/o al domicilio eletto;
- b) per posta elettronica (anche non certificata), alle caselle dichiarate;
- c) per telefax, al numero indicato;
- d) se destinate a tutti i partecipanti, con pubblicazione sul sito internet della S.U.A.

2.3.2. La partecipazione alla gara implica l'accettazione incondizionata dell'impiego, anche promiscuo, dei suddetti mezzi di comunicazione (articolo 52, comma 1 c.c.p.).

2.3.3. I cambiamenti di sede o domicilio, delle caselle di posta elettronica e del numero di telefax e i problemi tecnici nel loro impiego devono essere segnalati tempestivamente; in mancanza, resta a carico del concorrente ogni responsabilità per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2.3.4. In caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti (in prosieguo «r.t.i.»), gruppi europei d'interesse economico (in

² Sono lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì, non festivi; al venerdì, la richiesta di chiarimenti deve pervenire alla S.U.A. entro le ore 13:00. Il termine si computa a ritroso escludendo il *dies a quo* (giorno della scadenza) e includendo il *dies ad quem* (ultimo giorno del periodo indicato), contando solo i giorni lavorativi. È festivo il 26 novembre (San Bellino, patrono di Rovigo).

prosiegua «g.e.i.e.»), aggregazioni d'impresе di rete (in prosiegua «a.i.r.») e consorzi ordinari — anche se non ancora costituiti formalmente — la comunicazione al mandatario/capogruppo vale pure per tutti gli altri soggetti raggruppati, aggregati o consorziati;

- b)* consorzi dell'articolo 45, comma 2, lettere *b)* e *c)* del codice, la comunicazione al consorzio vale anche per tutte le consorziate;
- c)* avvalimento, la comunicazione all'impresa principale vale anche per tutte le ausiliarie;
- d)* subappalto richiesto, la comunicazione al concorrente vale anche per tutti i candidati subappaltatori.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Possono partecipare — in forma singola o associata — gli operatori economici indicati nell'articolo 45 c.c.p. se in possesso dei requisiti prescritti; ai concorrenti costituiti in forma associata si applicano gli articoli 47 e 48 del codice.

3.2. È vietato:

- a)* di partecipare in più d'un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di rete;
- b)* al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale;
- c)* al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale (le imprese in rete non partecipanti possono tuttavia presentare offerta in forma singola o associata).

3.3. I consorzi dell'articolo 45, comma 2, lettere *b)* e *c)* del codice devono indicare per quali consorziati concorrono, ai quali è vietato partecipare in altre forme; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato e s'applica l'articolo 353 c.p. I consorziati designati non possono indicare a loro volta altri soggetti per l'esecuzione.

3.4. Per tutte le tipologie di a.i.r. la partecipazione congiunta alle gare dev'essere prevista nel contratto di rete come scopo strategico del programma comune; la durata del contratto dev'essere commisurata a quella dell'appalto. Il contratto dev'essere stato stipulato per atto pubblico, scrittura privata autenticata o a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005; inoltre:

- a)* se la rete è dotata d'organo comune con potere di rappresentanza e ha soggettività giuridica (c.d. "rete soggetto") l'aggregazione partecipa tramite l'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti. L'organo comune può anche indicare solo alcune imprese aggregate quali partecipanti, ma deve farne parte;
- b)* se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma non ha soggettività giuridica (c.d. "rete contratto") l'aggregazione partecipa tramite l'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se possiede i requisiti e se il contratto di rete gli dà mandato di presentare offerta per la tipologia di gara appropriata. L'organo comune può anche indicare solo alcune imprese aggregate quali partecipanti, ma deve farne parte;
- c)* se la rete è dotata d'organo comune privo di potere di rappresentanza oppure ne è sprovvista o ancora se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione partecipa come r.t.i. con applicazione integrale delle connesse regole.

3.5. Può far parte d'un r.t.i. anche un consorzio dell'articolo 45, comma 1, lettere *b)* e *c)* o un altro r.t.i. o un consorzio ordinario o un'a.i.r. In quest'ultimo caso:

- a)* se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), esso assume il ruolo di mandataria del componente il raggruppamento;
- b)* se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o ne è sprovvista, il ruolo di mandataria gli è conferito dalle imprese aggregate partecipanti a norma dell'articolo 48, comma 12 del codice indicando la ripartizione delle quote di partecipazione.

3.6. L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale (articolo 186-*bis*, comma 6 del r.d. 267/1942) può concorrere anche in r.t.i. purché non assuma la qualità di mandataria e le altre imprese raggruppate non siano assoggettate a procedura concorsuale.

4. VERIFICA DEI REQUISITI; "LISTE NERE"

4.1. La verifica del possesso dei requisiti — generali e speciali — si fa col sistema *AVCPass* (articolo 216, comma 13 c.c.p.) con riserva d'impiegare parallelamente, se necessario od opportuno, le modalità previgenti. I documenti per la dimostrazione dei requisiti speciali devono essere trasmessi con tale sistema.

4.2. I soggetti con sede, domicilio o residenza nei paesi inseriti nelle "liste nere" del d.m. Finanze 4 maggio 1999 e del d.m. Economia e Finanze 21 novembre 2001 devono possedere a pena d'esclusione l'autorizzazione rilasciata secondo il d.m. Economia e Finanze 14 dicembre 2010 (articolo 37 della l. 122/2010) o averne almeno fatto do-

manda.

5. REQUISITI SPECIALI

5.1. Mezzi di prova

I requisiti richiesti nel § D.4 del bando vanno dimostrati come segue.

- a)* § D.4.1. La S.U.A. acquisisce d'ufficio i documenti dalle altre P.A. previa indicazione del concorrente delle informazioni per reperirli. I concorrenti stabiliti in un altro paese dell'U.E. o dell'articolo 83, comma 3 del codice presentano dichiarazioni giurate o secondo le modalità vigenti nel proprio Stato.
- b)* (non previsto)
- c)* (non previsto)
- d)* (non previsto)
- e)* (non previsto)
- f)* (non previsto)
- g)* (non previsto)
- h)* (non previsto)
- i)* (non previsto)

5.2. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresе di rete, g.e.i.e.

5.2.1. Nei r.t.i. la mandataria deve, in tutti i casi, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (articolo 83, comma 8 del codice).

5.2.2. A consorzi ordinari, a.i.r. e g.e.i.e. s'applica la disciplina dei r.t.i. in quanto compatibile.

5.2.3. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore dell'esecuzione riveste il ruolo di capogruppo, assimilato a quello della mandataria nel r.t.i.

5.2.4. Se un componente d'un r.t.i. è a propria volta un r.t.i. o un'a.i.r. i requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le stesse modalità dei raggruppamenti.

5.2.5. L'iscrizione del § D.4.1.1 del bando dev'essere posseduta da:

- a)* ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o membri del g.e.i.e.;
- b)* ciascuna delle imprese, aderenti al contratto di rete, indicate come esecutrici e pure dalla rete medesima se essa ha personalità giuridica.

5.2.6. L'iscrizione/autorizzazione:

- a)* del § D.4.1.2 del bando dev'essere posseduta da da tutti i soggetti indicati nel § 5.2.5;
- b)* (non previsto)

5.2.7. (non previsto)

5.2.8. (non previsto)

5.2.9. (non previsto)

5.2.10. (non previsto)

5.2.11. (non previsto)

5.2.12. (non previsto)

5.2.13. (non previsto)

5.2.14. (non previsto)

5.2.15. (non previsto)

5.3. Consorzi di cooperative, consorzi d'impresе artigiane, consorzi stabili

5.3.1. L'iscrizione del § D.4.1.1 del bando dev'essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

5.3.2. L'iscrizione/autorizzazione:

- a)* del § D.4.1.2 dev'essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- b)* (non previsto)

5.3.3. (non previsto)

6. AVVALIMENTO

6.1. L'operatore economico singolo o associato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale (articolo 83, comma 1, lettere *b)* e *c)* del codice) avvalendosi di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

6.2. Non è consentito l'avvalimento pei requisiti generali né speciali d'idoneità professionale.

6.3. (non previsto)

6.4. Il contratto d'avvalimento deve specificare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

6.5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione contraente per le prestazioni dedotte in contratto.

6.6. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie; un'ausiliaria non può avvalersi a propria volta di altro soggetto.

6.7. A pena d'esclusione:

- a) la stessa impresa non può essere ausiliaria di più d'un concorrente;
- b) un'impresa ausiliaria non può partecipare anche per conto proprio.

6.8. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

6.9. L'ausiliaria d'un concorrente può essere indicata quale candidato subappaltatore da un altro concorrente.

6.10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si esclude il concorrente e gli si escute la garanzia provvisoria.

6.11. Se per l'ausiliaria sussistono motivi d'esclusione o essa non possiede i requisiti necessari, la S.U.A. assegna al concorrente un termine perentorio per il soccorso istruttorio ovvero per la sostituzione; decorso inutilmente il termine, il concorrente è escluso³.

7. SUBAPPALTO E COASSICURAZIONE

7.1. Il concorrente deve indicare le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (entro il 30% del valore) ovvero coassicurare; in mancanza, il subappalto e/o la coassicurazione gli saranno vietati.

7.2. Se vi sono coassicuratori, essi devono essere indicati esplicitamente.

8. GARANZIA PROVVISORIA

8.1. L'offerta dev'essere corredata da:

- a) una garanzia provvisoria pari almeno al 2% del valore dell'appalto (riga C) della tabella nel § D.3 del bando);
- b) una dichiarazione d'impegno d'un istituto bancario, assicurativo o d'altro soggetto dell'articolo 93, comma 3 del codice a rilasciare la garanzia definitiva se il concorrente risulta aggiudicatario. La dichiarazione non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai r.t.i. e consorzi ordinari formati soltanto da esse.

8.2. L'esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione — tranne il caso dell'articolo 89, comma 1 del codice — non comporta l'escussione.

8.3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati — presso una sezione di tesoreria provinciale o un'azienda autorizzata — a titolo di pegno a favore della S.U.A. Il valore dev'essere al corso del giorno del deposito;
- b) salvo il limite dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 231/2007, in contanti o con bonifico o in assegni circolari versati al tesoriere della S.U.A. — la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. (codice Iban IT 06 T 03069 12117 100000046189) — specificando nella causale l'oggetto, il c.i.g. e il numero della procedura;
- c) con fideiussione — intestata alla S.U.A. — bancaria, assicurativa o rilasciata da imprese in possesso dei requisiti dell'articolo 93, comma 3 del codice, che dev'essere conforme allo schema approvato col d.m. Sviluppo economico 31/2018.

8.4. I concorrenti, prima di sottoscrivere la fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante possieda l'autorizzazione al rilascio di garanzie consultando gli indirizzi internet:

- a) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/inde18.html
- b) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
- c) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- d) www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp

8.5. La fideiussione deve:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto della gara e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti i componenti del r.t.i., consorzio ordinario, g.e.i.e. o a.i.r.;
- c) essere valida per almeno 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte;
- d) prevedere espressamente:

³ Non si condivide l'impostazione del bando-tipo secondo la quale andrebbe coinvolto il r.u.p. poiché la S.U.A. dispone di struttura dedicata per l'esame delle buste amministrative (cfr. il § 5.2 delle linee-guida Anac n. 3).

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 c.c.);
- 2) la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini dell'articolo 1957 c.c.;
- 3) l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della S.U.A.;
- e) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva;
- f) contenere l'impegno a rinnovare la garanzia — su richiesta della S.U.A. — nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora stata fatta l'aggiudicazione.

8.6. La fideiussione e la dichiarazione d'impegno devono essere sottoscritte da un soggetto munito dei poteri necessari a impegnare il garante ed essere prodotte, a scelta:

- a) su carta, in originale o copia autentica;
- b) come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal garante e dal garantito;
- c) come copia per immagine (scansione) di originale cartaceo, autenticata con firma digitale da un pubblico ufficiale.

8.7. In caso di richiesta d'estendere la validità della garanzia il concorrente può produrne d'un altro garante purché la nuova garanzia decorra sempre dal termine di presentazione delle offerte.

8.8. Possono ridurre la garanzia provvisoria:

- a) del 50% i concorrenti con certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- b) del 50% i concorrenti che sono micro, piccole o medie imprese;
- c) del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* EMAS (regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio);
- d) del 20% i concorrenti con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001;
- e) del 20% i concorrenti in possesso, per almeno la metà dei servizi in affidamento, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea *Ecolabel UE* (regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio);
- f) del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067;
- g) del 30% i concorrenti in possesso, a scelta:
 - 1) del *rating* di legalità e d'impresa o dell'attestazione del modello organizzativo a norma del d.lgs. 231/2001;
 - 2) di certificazione *social accountability* 8000;
 - 3) di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;
 - 4) di certificazione OHSAS 18001;
 - 5) di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 del sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 di operatività in qualità di *ESC (Energy Service Company)* per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

8.9. Le riduzioni del paragrafo precedente sono cumulabili come indica la tabella⁴; la riduzione successiva si calcola sull'importo risultante dalla precedente, nell'ordine d'elencazione della legge.

	a (50%)	b (50%)	c (30%)	d (20%)	e (20%)	f (15%)	g (30%)
a (50%)		no	sì	no	sì	sì	no
b (50%)	no		no	no	sì	sì	no
c (30%)	sì	no		no	no	sì	no
d (20%)	no	no	no		no	sì	no
e (20%)	sì	sì	no	no		sì	no
f (15%)	sì	sì	sì	sì	sì		no
g (30%)	no	no	no	no	no	no	

8.10. Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

⁴ La riduzione del 20% per il possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 non è cumulabile con quella del 50% per il possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000: l'inciso «*anche cumulabile...*» del terzo periodo dell'articolo 93, comma 7 del codice non può che riferirsi alla sola riduzione del 30% per il possesso del sistema di ecogestione EMAS. Tale interpretazione si basa sull'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale (r.d. 262/1942), per il quale nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

- 8.11.** In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione della lettera *a)* del § 8.8 spetta:
- a)* a r.t.i., consorzi ordinari, a.i.r. e g.e.i.e. solo se tutti i componenti possiedono la certificazione;
 - b)* ai consorzi dell'articolo 45, comma 2, lettera *b)* del codice e ai consorzi stabili, se la certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate designate.
- 8.12.** Le altre riduzioni del § 8.8 spettano in caso di possesso anche d'una sola raggruppata/consorzziata.
- 8.13.** La mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare la definitiva sono sanabili solo se sono state costituite prima della presentazione dell'offerta, con onere della prova a carico del concorrente.
- 8.14.** È sanabile la garanzia di valore inferiore al richiesto o priva dei requisiti del § 8.5.
- 8.15.** Non è sanabile e provoca esclusione immediata la garanzia provvisoria sottoscritta da soggetto non legittimato a rilasciarla o non autorizzato a impegnare il garante.

9. CONTRIBUTO ALL'ANAC

(non previsto)

10. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E REDAZIONE DEI DOCUMENTI⁵

10.1. Il plico dei documenti di gara, a pena d'esclusione, dev'essere sigillato⁶ e giungere con qualsiasi mezzo entro la data e l'ora indicate nel bando, sempre a pena d'esclusione; il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.

10.2. Il plico deve recare la denominazione o ragione sociale del concorrente, l'oggetto della gara, il c.i.g. e il numero della pratica. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi — costituiti o costituendi — vanno riportati i dati di tutti i partecipanti.

10.3. Il plico deve contenere a pena d'esclusione tre buste chiuse e sigillate allo stesso modo, colle stesse indicazioni e, rispettivamente, le diciture:

- a)* «*AMM: documentazione amministrativa*»;
- b)* «*TEC: documentazione tecnica*»;
- c)* «*ECO: documentazione economica*».

10.4. Colle medesime modalità e purché il termine di presentazione delle offerte non sia scaduto, i concorrenti possono sostituire il plico già presentato (non le sole buste interne né singoli documenti). Entro lo stesso termine l'offerta può essere ritirata; dopo, essa diviene irrevocabile.

10.5. Tutti i documenti necessari per partecipare alla gara:

- a)* vanno redatti secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e firmati a pena d'esclusione da un rappresentante legale o altro soggetto in grado d'impegnare contrattualmente l'operatore. Se redatti:
 - 1)* come documento cartaceo, essi vanno sottoscritti con firma autografa e accompagnati a pena d'esclusione dalla fotocopia d'un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore (basta una sola copia per più documenti firmati dalla stessa persona);
 - 2)* come documento informatico, essi devono avere il formato *PDF/A* (tranne l'AMM-DGUE) ed essere sottoscritti con firma digitale;
- b)* se sottoscritti da procuratori generali o speciali devono essere accompagnati dalla copia della procura notarile;
- c)* devono essere prodotti e sottoscritti dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione — singoli, in r.t.i., consorziati, in a.i.r., eventuali imprese ausiliarie — ognuno per quanto di propria competenza.

10.6. Se non richiesta espressamente in originale o copia autenticata da un pubblico ufficiale, la documentazione va prodotta in copia per immagine (scansione) autodichiarata conforme secondo l'articolo 19 del d.P.R. 445/2000.

10.7. Nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario non ancora costituiti, a pena d'esclusione tutti i modelli delle varie buste (tranne i singoli AMM-DGUE) devono essere sottoscritti da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

10.8. Per le a.i.r. a pena d'esclusione tutti i modelli delle tre buste (tranne i singoli AMM-DGUE) vanno sottoscritti:

- a)* in caso di "rete soggetto" dall'impresa con funzioni d'organo comune;
- b)* in caso di "rete contratto" dall'impresa con funzioni d'organo comune e da tutte le partecipanti alla gara;
- c)* se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o ne è sprovvista o, ancora, se esso

⁵ Per esigenze di sintesi, le modalità di sottoscrizione dei documenti da parte di concorrenti plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete ecc.) sono contenute — una volta per tutte — in questo paragrafo anziché ripetute per ogni singolo modello.

⁶ Per "sigillo" s'intende una chiusura ermetica recante un segno o impronta caratteristici apposti su materiali quali striscia di carta gommata, nastro adesivo, ceralacca o piombo, tali da attestare l'autenticità della chiusura originaria fatta dal mittente e garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

è privo dei requisiti di qualificazione per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente con qualifica di mandataria oppure — in caso di partecipazione come r.t.i. da costituire — da tutte le imprese partecipanti.

10.9. Tutta la documentazione dev'essere redatta in italiano o, se in lingua straniera, corredata da traduzione giurata. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e quello italiano prevale quest'ultimo; è onere esclusivo del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10.10. I concorrenti sono vincolati alle proprie offerte per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

10.11. Le dichiarazioni vanno preferibilmente redatte sui modelli messi a disposizione dalla S.U.A. Nelle procedure in cui il corrispettivo è determinato a prezzi unitari, il mancato impiego del modello ECO-LOFF della S.U.A. è causa d'esclusione.

10.12. I concorrenti sono pregati di non allegare documenti non richiesti, superflui o sovrabbondanti.

10.13. Le cause d'esclusione conseguenti a carenze dei documenti per le quali è ammessa la regolarizzazione/integrazione operano dopo lo svolgimento del "soccorso istruttorio"; il mancato o tardivo riscontro alle richieste della S.U.A. è causa d'esclusione definitiva tranne in materia di subappalto. Se il concorrente produce dichiarazioni/documenti non del tutto rispondenti alla richiesta, la S.U.A. gli chiede ulteriori chiarimenti fissandogli, a pena d'esclusione definitiva, un altro termine al massimo di 3 giorni lavorativi.

10.14. Se alla scadenza della validità delle offerte la gara è ancora in corso, la S.U.A. può chiedere ai concorrenti di confermare la validità sino alla data che sarà indicata e prolungare la durata della garanzia provvisoria; il mancato riscontro alla richiesta varrà come rinuncia alla gara.

10.15. Si applica, per quanto compatibile, il d.lgs. 82/2005 (codice dell'Amministrazione digitale).

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

11.1. Le carenze degli elementi formali dell'offerta — tranne nelle parti tecnica ed economica, salve le eccezioni del § 11.7 — possono essere sanate tramite il c.d. "soccorso istruttorio" dell'articolo 83, comma 9 del codice.

11.2. L'irregolarità essenziale è sanabile purché non s'accompagni a una carenza sostanziale del requisito cui si riferisce.

11.3. La correzione o integrazione documentale è ammessa se permette l'attestazione di circostanze preesistenti (requisiti di partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta).

11.4. I principi in base ai quali opera il "soccorso istruttorio" sono:

- a) il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile e causa senz'altro esclusione;
- b) l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione — compreso il difetto di sottoscrizione — sono sanabili, tranne le false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione o del contratto d'avalimento può essere soccorsa solo se essi sono dimostrabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. La mancata indicazione dei requisiti e/o risorse messi a disposizione dall'ausiliaria non è sanabile e causa esclusione;
- d) la mancata presentazione d'un accessorio dell'offerta (p.es. garanzia provvisoria, impegno del fideiussore, impegno alla costituzione del r.t.i.) è sanabile solo se esso è comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o accessori dell'offerta rilevanti per l'esecuzione (p.es. dichiarazione dell'articolo 48, comma 4 del codice) è sanabile.

11.5. La S.U.A. assegna al concorrente un termine perentorio massimo di 10 giorni naturali per usufruire del soccorso, indicando il contenuto delle integrazioni e i soggetti che le devono rendere. In caso di risposta mancata o tardiva, il concorrente è escluso.

11.6. Se il concorrente produce — entro il termine — dichiarazioni/documenti non del tutto rispondenti alla richiesta, la S.U.A. gli chiede ulteriori chiarimenti fissandogli, a pena d'esclusione, un ulteriore termine perentorio massimo di 3 giorni lavorativi⁷.

11.7. Nel controllo della documentazione economica il soccorso è ammesso soltanto per rimediare a mancanze che non comportano la variazione del ribasso e/o del prezzo offerto, i quali devono pertanto risultare chiaramente sin dall'inizio⁸. Non è ammesso il soccorso per indicare prezzi mancanti nel modello ECO-LOFF quando s'aggiudica

⁷ V. la nota 1 per la nozione di "giorno lavorativo".

⁸ Non si aderisce all'opinione che sostiene l'esclusione immediata e irrimediabile dell'offerta se mancano l'indicazione del costo della manodopera e/o dei costi interni di sicurezza poiché l'unica verifica richiesta dalla norma è quella sulla congruità dei medesimi, i quali — non influendo sull'ammontare del premio offerto — possono anche essere dichiarati successivamente senza inficiarne la significatività.

con offerta a prezzi unitari.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA⁹

ATTENZIONE: per semplificare la gestione dei documenti, i concorrenti sono pregati di produrre come documenti informatici **non solo, come da obbligo di legge (articolo 85, comma 1 del codice), il modello AMM-DGUE bensì anche tutti gli altri della busta amministrativa, memorizzandoli su un unico supporto informatico (CD o DVD).** Così facendo, la busta è sostituita dal CD/DVD.

12.1. Documento di gara unico europeo (mod. AMM-DGUE)¹⁰

12.1.1. Nei r.t.i. o consorzi ordinari non ancora costituiti, a pena d'esclusione ogni soggetto deve presentare il proprio modello compilandone i campi appropriati.

12.1.2. Nei consorzi cooperativi, artigiani o stabili presentano il proprio modello sia il consorzio sia le consorziate designate per l'esecuzione.

12.1.3. Nelle a.i.r. presentano il proprio modello:

- a) se partecipa l'intera rete, ognuna delle imprese aggregate;
- b) se non partecipa l'intera rete, l'organo comune e le imprese indicate.

12.1.4. Se il concorrente si trova in concordato preventivo con continuità aziendale o ha presentato il ricorso per l'ammissione venendo autorizzato a partecipare a gare pubbliche, deve allegare a pena d'esclusione la relazione d'un professionista munito dei requisiti dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del r.d. 267/1942 attestante la conformità della partecipazione al piano dell'articolo 161 del medesimo regio decreto e la ragionevole capacità d'adempimento del contratto.

12.1.5. Il modello AMM-DGUE è messo a disposizione in XML e va prodotto — si raccomanda vivamente — nello stesso formato¹¹. Dopo averlo scaricato dal sito della S.U.A. e compilato via web tramite lo strumento messo a disposizione all'indirizzo internet ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl/filter?lang=it (v. le istruzioni sulla compilazione della modulistica) esso va firmato digitalmente e allegato su CD o DVD.

12.1.6. Se sono stati indicati i nominativi dei subappaltatori o coassicuratori, anche costoro devono presentare il proprio modello a pena d'esclusione.

12.1.7. In caso d'incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda il modello deve riferirsi anche ai soggetti che — nell'anno precedente la pubblicazione del bando — hanno operato nella società incorporata, fusa o cedente.

12.2. Avvalimento (mod. AMM-AVV e AMM-DGUE)

12.2.1. Ciascuna impresa ausiliaria deve produrre a pena d'esclusione il modello AMM-AVV e il proprio modello AMM-DGUE.

12.2.2. Inoltre, sempre a pena d'esclusione, va prodotto — in originale o copia autentica — il contratto col quale l'impresa ausiliaria s'obbliga verso la principale, per tutta la durata del contratto, a fornirle i requisiti e le risorse necessari che, a pena di nullità, devono essere ben specificati. Dal contratto derivano per l'ausiliaria gli stessi obblighi dell'impresa principale in materia di normativa antimafia.

12.3. Dichiarazione sull'eseguibilità (mod. AMM-VIS)

In essa il concorrente, a pena d'esclusione, deve rendere tutte le dichiarazioni elencate nel modello, nei casi appropriati.

12.4. Impegno alla costituzione del concorrente plurisoggettivo (mod. AMM-PLUR, solo per raggruppamenti

⁹ Non si richiede la "domanda di partecipazione" prevista dal bando-tipo ANAC poiché sostanzialmente superflua, dal momento che i suoi contenuti sono tutti desumibili da altri documenti della busta «AMM» che i concorrenti devono produrre.

¹⁰ Il modello del Documento di Gara Unico Europeo a compilazione telematica (scaricabile dal sito della S.U.A.) è conforme a quello approvato col regolamento UE 2016/7 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. n. L3 del 6 gennaio 2016, valido e applicabile in tutto il territorio dell'Unione Europea poiché immediatamente vigente nei diritti degli Stati membri.

Non viene riproposto il modello modificato, allegato al comunicato del Ministero delle Infrastrutture del 22 luglio 2016 pubblicato nella G.U.R.I. n. 170 di pari data, poiché non conforme a quello approvato dal succitato regolamento né ottenibile dal sito di compilazione telematica ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl (il modello "nazionale" risulta dunque di fatto indisponibile ai concorrenti stabiliti in altri paesi UE per la compilazione telematica obbligatoria).

Infine, talune prescrizioni che nel bando-tipo ANAC si trovano nel disciplinare di gara sono collocate dalla S.U.A. nelle avvertenze di compilazione della modulistica.

¹¹ L'impiego del formato XML consente alla S.U.A. la verifica diretta con strumenti informatici dei modelli presentati: l'XML è inoltre il formato/linguaggio previsto in materia dalla circolare AgID n. 3/2016 «Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione» la quale dev'essere osservata indistintamente dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli operatori economici concorrenti (§ 1). Per questo i concorrenti sono vivamente pregati di presentare il modello in tale formato.

temporanei, consorzi o g.e.i.e. non ancora costituiti)

Va compilato e firmato da tutti i soggetti che — in caso d'aggiudicazione — intendono raggrupparsi, consorzarsi o costituirsi in g.e.i.e.

12.5. Designazione dei consorziati (mod. AMM-CONS, solo per consorzi)

In essa il consorzio indica i consorziati per i quali concorre; se la dichiarazione manca, s'intende che esso partecipa in proprio.

12.6. Garanzia provvisoria

Si veda il § 8; se il possesso del titolo che dà diritto alla riduzione non è dimostrato, la garanzia in misura ridotta è causa d'esclusione anche se il titolo esiste.

12.7. Modulo *PassOE*

12.7.1. Il *PassOE* è previsto dall'articolo 2, comma 3.2 della deliberazione n. 111/2012 dell'ANAC.

12.7.2. In caso di concorrente plurisoggettivo o d'avvalimento, il *PassOE* è unico e comprende tutti i soggetti interessati.

12.7.3. Se sono stati indicati candidati subappaltatori, vanno prodotti anche i loro *PassOE*.

12.8. Attestazione di versamento del contributo all'ANAC

(non previsto)

12.9. (solo per consorzi stabili, consorzi di cooperative e d'impresie artigiane)

Atto costitutivo e statuto con indicazione delle imprese consorziate.

12.10. (solo per r.t.i. già costituiti)

Originale o copia autentica notarile, a pena d'esclusione, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del mandatario e delle quote di partecipazione e d'esecuzione assunte dai soggetti riuniti.

12.11. (solo per consorzi ordinari e g.e.i.e. già costituiti)

- a) Atto costitutivo e statuto con indicazione del capogruppo;
- b) indicazione delle quote di partecipazione dei consorziati.

12.12. (solo per le aggregazioni d'impresie di rete; si veda il § 5.4)

- a) La "rete soggetto" deve produrre a pena d'esclusione:
 - 1) la copia autentica del contratto di rete indicante l'organo comune che agisce in rappresentanza;
 - 2) l'indicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, delle impresie per cui la rete concorre;
 - 3) l'indicazione delle quote di partecipazione all'a.i.r. e delle quote d'esecuzione assunte dalle singole impresie.
- b) La "rete contratto" deve produrre a pena d'esclusione:
 - 1) la copia autentica del contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all'impresa mandataria;
 - 2) l'indicazione delle quote di partecipazione all'aggregazione e delle quote d'esecuzione assunte dalle singole impresie.
- c) La rete con organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista d'esso o il cui organo comune non ha i requisiti di qualificazione richiesti deve produrre a pena d'esclusione la copia autentica del contratto di rete che dà mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria e indica le quote di partecipazione ed esecuzione assunte dalle singole impresie. Se il contratto non contiene il mandato vanno prodotte, sempre a pena d'esclusione, le dichiarazioni di ciascun concorrente aderente contenenti:
 - 1) l'indicazione del concorrente cui, in caso d'aggiudicazione, saranno conferiti il mandato speciale con rappresentanza o le funzioni di capogruppo;
 - 2) l'impegno, in caso d'aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 3) le quote di partecipazione all'aggregazione e quelle d'esecuzione delle singole impresie.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

La documentazione tecnica non deve contenere — a pena d'esclusione — alcun riferimento a elementi economici.

13.1. Offerte tecniche (mod. TEC-L1, TEC-L2 e TEC-L3)

I modelli si riferiscono alle "varianti" dei rispettivi lotti (v. l'*Appendice* alla modulistica). In caso di mancata o par-

ziale compilazione si ritiene offerta, per ciascuna variante, l'opzione base.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

14.1. Offerte economiche (mod. ECO-L1, ECO-L2 ed ECO-L3)

In esse il concorrente indica:

- a)* a pena d'esclusione, i premi e i tassi offerti in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra indicazioni in lettere e in cifre, prevalgono le prime;
- b)* le varie scomposizioni richieste
- c)* i costi interni di sicurezza per l'appalto;
- d)* le eventuali quote di coassicurazione.

14.2. Lista dei prezzi unitari (mod. ECO-LOFF)

(non previsto)

15. SVOLGIMENTO DELLA GARA

15.1. Operazioni di gara

15.1.1. La prima seduta pubblica si svolgerà presso l'indirizzo e nel giorno e ora indicati nel bando.

15.1.2. Possono assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o loro incaricati con delega scritta; in mancanza di delega è possibile assistere ma senza presentare osservazioni a verbale né interloquire in qualsiasi altro modo.

15.1.3. Le operazioni di gara possono essere rinviate a — o proseguite in — ora e/o giorno successivi, pubblicati soltanto, almeno 3 giorni prima, con avviso sul sito internet della S.U.A. (che i concorrenti sono quindi invitati a visitare regolarmente).

15.1.4. In seduta pubblica l'autorità presidente di gara — o la commissione giudicatrice, se nominata¹² — verificherà innanzitutto la tempestività dell'arrivo e l'integrità dei plichi. Dopo l'apertura, verificherà la documentazione della busta amministrativa:

- a)* controllandone correttezza e completezza e, in caso negativo, escludendo i concorrenti in difetto pre vio svolgimento — se ammesso — del “soccorso istruttorio”;
- b)* verificando che nessun operatore partecipi in violazione dei divieti previsti.

15.1.5. Si aprirà poi la busta tecnica per controllare la completezza e regolarità dei documenti richiesti e:

- a)* se le voci di valutazione tecniche sono esclusivamente quantitative e non richiedono quindi analisi discrezionale, l'autorità presidente di gara applicherà le formule previste nell'appendice alla modulistica e attribuirà i punteggi tecnici;
- b)* se le voci di valutazione tecniche sono anche di tipo qualitativo — e richiedono perciò un'analisi discrezionale — la commissione giudicatrice procederà come alla lettera *a)* per le voci quantitative e passerà in seduta segreta per l'esame e la valutazione di quelle qualitative. L'esame delle offerte potrà protrarsi per più sedute segrete, le cui data e ora non saranno comunicate ai concorrenti.

15.1.6. Nella stessa seduta — eventualmente dopo lo svolgimento della fase segreta — o in altra appositamente convocata, si apriranno poi le buste economiche¹³:

- a)* leggendo i premi offerti;
- b)* attribuendo loro il punteggio economico previsto nell'appendice alla modulistica;
- c)* formando la graduatoria finale delle offerte;
- d)* avviando, se necessaria, la verifica dell'anomalia;
- e)* *(non previsto)*

15.1.7. Qualora si accerti, sulla base di elementi univoci, che vi sono offerte non formulate autonomamente o imputabili a un unico centro decisionale, i concorrenti che le hanno presentate saranno esclusi.

15.1.8. Divenuta definitiva la graduatoria, l'autorità presidente (o la commissione giudicatrice) aggiudicherà provvisoriamente al concorrente che ha presentato l'offerta migliore.

15.1.9. Nel controllo della documentazione economica è ammesso il “soccorso istruttorio” per integrare mancanze che non comportano la variazione del ribasso e/o del prezzo offerto, i quali devono pertanto risultare chiaramente

¹² Non vengono riproposti, qui a proposito della commissione giudicatrice come in altri luoghi del disciplinare, i contenuti del bando-tipo poiché mera ripetizione della legge.

¹³ Non vengono riproposti i contenuti del bando-tipo sulle varie comunicazioni al r.u.p. poiché impliciti nella pubblicazione dei verbali di gara fatta a norma dell'articolo 29, comma 1 del codice e nella gestione informatizzata impiegata dalla S.U.A. dei Comuni del Polesine per interagire coi propri aderenti.

sin dall'inizio. Esso non è ammesso in caso di mancata indicazione d'uno o più prezzi nel modello ECO-LOFF quando si aggiudica con offerta economica a prezzi unitari¹⁴.

15.2. Controllo dell'anomalia delle offerte

15.2.1. Se è prevista l'esclusione automatica, l'individuazione delle offerte anomale soggette a verifica:

- a)* non avviene (si escludono cioè immediatamente le offerte la cui entità uguaglia o supera la soglia di anomalia) se le offerte valide sono 10 o più. La soglia è calcolata applicando il metodo sorteggiato in apertura di seduta fra quelli indicati nell'articolo 97, comma 2 del codice;
- b)* è fatta secondo l'articolo 97, comma 6 del codice se le offerte valide sono meno di 10.

15.2.2. Se l'esclusione automatica non è prevista, si applicano:

- a)* i commi 2 e 3-*bis* dell'articolo 97 citato se s'aggiudica col criterio del prezzo più basso;
- b)* il comma 3 dell'articolo 97 citato se s'aggiudica col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

15.2.3. La verifica dell'anomalia è svolta a cura del r.u.p. dell'Amministrazione contraente e inizia dall'offerta prima classificata; se essa non risulta affidabile, si procede colle offerte successive fino a individuare la prima non anomala o adeguatamente giustificata.

15.2.4. L'Amministrazione contraente — o la S.U.A. per essa — richiede al concorrente giustificazioni scritte indicandogli, se necessario, le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse e assegnandogli per rispondere un termine di 15 giorni naturali. In caso di:

- a)* mancato riscontro, è assegnato un ulteriore termine perentorio massimo di 1 giorno;
- b)* giustificazioni ritenute insufficienti, è assegnato un ulteriore termine perentorio massimo di 5 giorni.

Se tali ulteriori termini trascorrono senza che il concorrente dia riscontro, esso viene escluso.

15.2.5. L'Amministrazione contraente esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite; essa esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultano nel complesso inaffidabili.

15.2.7. L'esito della verifica è comunicato, in una seduta pubblica appositamente convocata, alla fine dell'esame di tutte le offerte che il r.u.p. ha ritenuto di controllare.

16. AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO; SPESE

16.1. La S.U.A. e l'Amministrazione contraente — secondo i rispettivi ruoli — si riservano la facoltà d'aggiudicare anche in presenza d'una sola offerta valida, di non aggiudicare se nessuna offerta risulta conveniente o idonea nonché, anche dopo l'aggiudicazione, di non stipulare il contratto. Ai concorrenti non spettano in alcun caso indennizzi né rimborsi.

16.2. L'aggiudicazione, se adottata prima del completamento delle verifiche, diventa efficace all'esito positivo delle medesime.

16.3. In caso d'esito negativo delle verifiche la S.U.A. non adotta l'aggiudicazione — o la revoca se l'ha già adottata sotto condizione sospensiva — segnala l'episodio all'ANAC, incamera la garanzia provvisoria e scorre la graduatoria avviando le nuove verifiche.

16.4. La stipulazione del contratto è subordinata all'esito delle procedure previste dalla normativa antimafia.

16.5. In caso d'offerte uguali l'aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio.

16.6. La garanzia provvisoria è svincolata:

- a)* per l'aggiudicatario alla stipulazione del contratto, a cura dell'Amministrazione contraente;
- b)* per gli altri concorrenti al massimo entro 30 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione.

16.7. I concorrenti sono vincolati alle proprie offerte per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

16.8. Salvi l'esercizio dell'autotutela e il differimento concordato coll'aggiudicatario, il contratto è stipulato — a cura dell'Amministrazione contraente — entro 90 giorni dalla data d'efficacia dell'aggiudicazione definitiva come documento informatico nativo sottoscritto con firma digitale. Tasse, imposte e spese di stipulazione sono a carico dell'aggiudicatario, che deve pure rimborsare entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese di pubblicazione eventualmente sostenute dall'Amministrazione contraente (articoli 73, comma 5 e 216, comma 11 c.c.p. e 34, comma 35 della l. 221/2012).

16.9. L'Amministrazione contraente si riserva le facoltà:

- a)* di risoluzione/recesso secondo gli articoli 108 – 109 c.c.p.;
- b)* dell'articolo 110 c.c.p. in caso di fallimento, liquidazione coatta o ammissione al concordato preventivo

¹⁴ Non si aderisce all'opinione che sostiene l'esclusione immediata e irrimediabile dell'offerta se manca l'indicazione dei costi interni di sicurezza poiché l'unica verifica richiesta dalla norma è quella sulla congruità dei medesimi, i quali — non influenzando sull'ammontare del ribasso/prezzo offerto — possono anche essere dichiarati successivamente senza inficiarne la significatività.

- dell'appaltatore;
c) di recesso secondo l'articolo 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

17. CLAUSOLA SOCIALE E REQUISITI D'ESECUZIONE

(non previsto)

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.1. Contro le risultanze della procedura può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo.

18.2. Tutte le controversie derivanti dalla procedura di gara e dal contratto non risolte in via amichevole sono deferite all'autorità giudiziaria, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale (articolo 209, comma 2 c.c.p.).

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19.1. I dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, soltanto nell'ambito della procedura; la presentazione dell'offerta implica, da parte del concorrente, l'automatica accettazione del trattamento.

19.2. È titolare del trattamento l'Amministrazione contraente; responsabile ne è la S.U.A. dei Comuni del Polesine.

Percorso e documento: \\SERVENTE-COND\Stazione Unica Appaltante\000440_Rosolina_ServiziAssicurativi\Da pubblicare\000440_BandoDisciplinare.odt
Ultimo salvataggio: 29/08/2018 10:30:26